



LIVE WEBINAR

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE | ORE 10:00

AGIR ABRUZZO INCONTRA I COMUNI E I GESTORI

SCADENZE PREVISTE DALLE DELIBERE ARERA PER L'AGGIORNAMENTO

BIENNALE 2024-2025 DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

PROCEDURE OPERATIVE PER COMUNI E GESTORI

Ing. Luca Zaccagnini - Direttore Generale dell'AGIR

Dott.ssa Stefania Sgarbi - Mercurio Service S.p.A.

NORMATIVA ARERA

- **Delibera n. 443 del 31/10/2019** - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021 (MTR)
- **Delibera n. 444 del 31/10/2019** - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- **Delibera n. 15 del 18/01/2022** - REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)
- **Delibera n. 363 del 03/08/2021** - APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025

NORMATIVA ARERA: LE NOVITÀ DEL 2023

- **Delibera n. 385** del 03/08/2023 - **SCHEMA TIPO DI CONTRATTO** DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI
- **Delibera n. 386** del 03/08/2023 - ISTITUZIONE DI **SISTEMI DI PEREQUAZIONE** NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI
- **Delibera n. 387** del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI **MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA** E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI
- **Delibera n. 389** del 03/08/2023 - **AGGIORNAMENTO BIENNALE** (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

Delibera n. 389 del 03/08/2023
AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025)
DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

Con la delibera 389 ARERA ha definito le **regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025** delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per **ottemperare** rapidamente a quanto statuito dal **Consiglio di Stato**, con la recente **sentenza n. 7196/23** relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio.

Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare **adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023** a causa dell'**inflazione**, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza.

Nella medesima delibera si sono, infine, introdotte misure per il **monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (calcolo indicatore H)**.

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) - Articolo 2

Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato

2.1 Nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, l'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata del gestore interessato, provvede a:

- a) **scomputare degli oneri afferenti** o comunque attribuibili alle **attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici"** provenienti dalla raccolta differenziata", dai costi riconosciuti per le annualità 2024 e 2025;
- b) per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, **scomputare dai ricavi** conseguenti alle **attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici"** provenienti dalla raccolta differenziata", ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti, dai proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (ARa) e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (ARSC,a);

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) - Articolo 2

Ottemperanza alla sentenza n. 7196/23 del Consiglio di Stato

- c) **recuperare nelle pertinenti componenti di conguaglio del 2024 e del 2025 degli oneri (in eccesso eventualmente riconosciuti) e ricavi (in riduzione eventualmente non scomputati)** afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti inerenti alla medesima frazione, **rivenibili nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023;**
- d) **determinare il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di compliance** (di cui all'articolo 3 del MTR-2) secondo le modalità che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni in ordine all'efficacia **dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.**

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) - **Articolo 2.2 MTR-2**

Sulla base di quanto stabilito dalla delibera n.389 , in ottemperanza alla sentenza n. 7196/23, sono state **modificate le definizioni** delle seguenti componenti:

ARa
è la **somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante** da rifiuti, **al netto dei proventi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata"**, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;

ARsc,a
è la **somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance** agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza; **tali ricavi non comprendono quelli afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata"**, ivi incluse quelle di commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) - **Articolo 3 MTR-2**

Modulazione del fattore di sharing

3.1 bis

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una **valutazione soddisfacente** - contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$ - **solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione:**

$$Efficacia^a_{Avv_RICRD_sc} \geq 0,85$$

il macro-indicatore R1 - "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, deve essere calcolato sulla base dei dati del 2022 ed è dato da:

$$Efficacia^a_{Avv_RICRD_sc} = Eff^a_{RD_sc} \times QLT^a_{RD_sc}$$

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) - Articolo 4

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Unitamente all'incremento dei costi attraverso l'attualizzazione dal 2022 al 2024, non poteva che trovare applicazione anche un possibile incremento del limite di crescita tariffaria.

Prima di tutto, il parametro *pa* per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata, **rpia**, e ponendolo pari a **2,7%**;

L'Ente territorialmente competente avrà la facoltà di valorizzare un nuovo coefficiente **CRIa**, che tenga conto dei **maggiori oneri sostenuti** per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 **riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione**.

Tale coefficiente può essere valorizzato entro il **limite del 7%**, non potendo comunque il parametro **pa assumere valore superiore** a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR2 (**9,60%**).

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In ciascun anno $a=\{2022,2023, 2024, 2025\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho a)$$

$$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$$

r_{pia} è il tasso di inflazione programmata, **pari a 2,7% per ciascun anno a = 2024, 2025;**

Xa è il coefficiente di **recupero di produttività**, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso **fra 0,1% e 0,5%** sulla base di quanto previsto dall'Articolo 5;

QLa è il coefficiente per il **miglioramento** previsto della **qualità** e delle caratteristiche delle **prestazioni erogate** agli utenti, che può essere valorizzato entro il **limite del 4%** secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3;

PGa è il coefficiente connesso alle **modifiche del perimetro gestionale** con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il **limite del 3%** secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

In ciascun anno $a=\{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.4bis Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, per la determinazione del parametro ρa , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **CRI a** , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti **negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi** dei fattori della produzione. **Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%**, non potendo comunque il parametro ρa assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2 (**9,60%**), fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6 (superamento limite di crescita).

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.5 Nel caso in cui il **totale delle entrate tariffarie** di riferimento **ecceda il limite** alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - **potrà essere rimodulata**, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:

- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
- **in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.**

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.6 Ove gli **Enti territorialmente competenti** ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - **il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:**

- le **valutazioni di congruità** compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le **valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario** delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa*;
- l'effetto relativo alla **valorizzazione del fattore di sharing b** in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le **valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale** o a **incrementi di qualità delle prestazioni**, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le **valutazioni relative all'allocazione temporale dei conguagli**, sulla base di quanto previsto al successivo comma 17.2.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 4 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.7 Qualora **l'Ente territorialmente competente** accerti eventuali **situazioni di squilibrio economico e finanziario**, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il **medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione**, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, **eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.**

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

Articolo 3 - Adeguamenti contabili e monetari per l'aggiornamento dei costi riconosciuti

3.1 La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio **relativi all'anno 2022**, mentre la determinazione delle tariffe per **l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023** o, **in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile**, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 7 - Costi riconosciuti Comma 7.1

I **costi ammessi a riconoscimento tariffario** sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al **netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile**, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo **separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.**

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 7 - Costi riconosciuti Comma 7.2bis

Ai fini **dell'aggiornamento biennale** i **costi efficienti di esercizio e di investimento** riconosciuti per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, **sono determinati:**

- **per l'anno 2024** sulla base di quelli effettivi rilevati **nell'anno di riferimento 2022** come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- **per l'anno 2025** sulla base dei dati di **bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023** o, in mancanza, con quelli dell'**ultimo bilancio disponibile**.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 7 - Costi riconosciuti Comma 7.3

I costi riconosciuti comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione.

I **costi riconosciuti** sono ottenuti **decurtando** alle voci precedenti i costi attribuibili alle attività capitalizzate, i costi sostenuti per il conseguimento di target, i costi sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità, gli scostamenti intercettati attraverso la valorizzazione delle componenti previsionali.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 7 - Costi riconosciuti Comma 7.4

I costi di cui al comma 7.3, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:

- **costi operativi**, di cui al Titolo III, che comprendono **costi operativi di gestione** (*CGa*) e **costi comuni** (*CCa*);
- **costi d'uso del capitale** (*CKa*), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (*Acca*).

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 7 - Costi riconosciuti Comma 7.4bis

Ai fini dell'aggiornamento biennale, **i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti** per ciascun anno $a=\{2024, 2025\}$, sono determinati **scomputando** dai costi di cui al comma 7.4, **gli oneri** - compresi gli oneri afferenti alla commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti - **afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata.**

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 7 - Costi riconosciuti Comma 7.6

Ai fini **dell'aggiornamento biennale** delle predisposizioni tariffarie per gli **anni 2024 e 2025** si considerano i seguenti tassi di inflazione:

I 2023=4,5%

I 2024=8,8%.

Per l'anno 2025 si assume inflazione nulla.

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) Articolo 5

Ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti

5.1

Per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, le **componenti dei costi operativi incentivanti**, $COITV, aexp$ e $COITF, aexp$, di cui agli articoli 9 e 10 del MTR-2, **possono essere rideterminate** sulla base degli eventuali oneri aggiuntivi attesi per il conseguimento dei medesimi obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale previsti in sede di prima determinazione tariffaria, a **condizione che tale rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.**

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 10 - Costi operativi incentivanti 10.6

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno $aa=\{2024, 2025\}$, la **quantificazione** delle componenti $COI,^{exp}_{TV,a}$ e $COI,^{exp}_{TF,a}$ operata in sede di prima determinazione tariffaria per le richiamate annualità, **può essere rideterminata in aumento** a parità di obiettivi di miglioramento ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, a condizione che tale **rideterminazione risulti motivata dalla necessità di tener conto di dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.**

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) Articolo 5

Ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti

5.2

Per ciascun anno $a=\{2024, 2025\}$, nell'ambito dell'aggiornamento della **componente di conguaglio $RC_{tot} TF,a$** , relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, è ricompreso il **recupero derivante dalla differenza tra i valori provvisori** fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF relativamente al **tasso di remunerazione del capitale investito** del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani $WACCa$ di cui al comma 14.2 del MTR-2, al **tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACCRID,a$** e al **parametro $Kdareal$** di cui al comma 14.6 del MTR-2, e i **valori determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF**.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 2 - Entrate tariffarie di riferimento

2.1 In ciascun anno $a=\{2022,2023, 2024, 2025\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

dove:

$\sum TVa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, di cui al comma 2.2.

$\sum TFa$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso , di cui al comma 2,3

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 2 - Entrate tariffarie di riferimento

2.2

Il totale delle entrate tariffarie relative alle **componenti di costo variabile** è pari a:

$$\sum TVa = CRTa + CTSa + CTRa + CRDa + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{,TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(ARa) - b_a(1 + \omega a)AR_{sc,a} + RCtot_{TV,a}$$

Considerando la nuova determinazione delle componenti di ricavo ARa e $AR_{sc,a}$!

2.3 Il totale delle entrate tariffarie relative alle **componenti di costo fisso** è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{,TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RCtot_{TF,a}$$

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 8 - Costi operativi di gestione

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CGa sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CGa = CSLa + CRTa + CTSa + CRDa + CTRa + CO_{116,TV,a}^{exp} + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 11 - Costi comuni

11.1

In ciascun anno $a=\{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

$CARCa$ sono i **costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti**, che comprende le operazioni di:

- accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
- promozione di campagne ambientali di cui al comma 11.2, lett. a);
- prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 11.2, lett. b);

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 11 - Costi comuni

11.1

In ciascun anno $a=\{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

$CGGa$ sono i **costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività** operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la **quota parte dei costi di struttura**;

• **$CCDa$ sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:**

- nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
- nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 11 - Costi comuni

In ciascun anno $a=\{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CCa sono pari a:

$$CCa = CARCa + CGGa + CCDa + COAL,a$$

$COAL,a$ include la quota degli **oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti**, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

In tale voce andranno valorizzati gli oneri di funzionamento AGIR!

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 12 - Determinazione dei costi d'uso del capitale

In ciascun anno $a=\{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CKa , sono pari a:

$$CKa = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli **ammortamenti delle immobilizzazioni** del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 15;
- Acc_a è la componente a copertura degli **accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario** definita all'Articolo 16 (gestione post operativa discariche; relativi ai crediti, per rischi e oneri, altri accantonamenti);
- R_a è la componente relativa alla **remunerazione del capitale** investito netto per il servizio del ciclo integrato di cui ai commi 14.1 e 14.2;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla **remunerazione delle immobilizzazioni in corso** per il servizio del ciclo integrato di cui ai commi 14.6 e 14.7.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 17 - Determinazione delle componenti a conguaglio

17.1

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, vengono determinate le **componenti a conguaglio** $RC_{tot_{TV,a}}$ corrispondente ai **costi variabili** riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 18, e $RC_{tot_{TF,a}}$ relativa ai **costi fissi** riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 19.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 18 - Conguagli relativi ai costi variabili

La componente di conguaglio $RC_{tot,TV,a}$ relativa ai **costi variabili** riferiti alle annualità pregresse, può comprendere, **per gli anni 2024 e 2025**:

- Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
- **Recupero CO_{exp,TV} (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo);**
- **Recupero CQ_{exp,TV} (solo se a vantaggio degli utenti);**
- **Recupero CO_{exp,116,TV};**
- **Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2);**
- Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità;
- Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif).

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 19 - Conguagli relativi ai costi fissi

La componente di conguaglio $RC_{tot,TF,a}$ relativa ai **costi fissi** riferiti alle annualità pregresse, può comprendere, **per gli anni 2024 e 2025:**

- Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;
- **Recupero $CO_{exp,TF}$ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo);**
- **Recupero $CQ_{exp,TF}$ (solo se a vantaggio degli utenti);**
- **Recupero $CO_{exp,116,TF}$;**
- Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità;
- Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif);
- **Recupero differenza valori Wacc e Slic.**

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 18 e 19 - Conguagli relativi ai costi variabili e ai costi fissi

Le componenti di conguaglio evidenziate sono calcolate in automatico dal nuovo «TOOL ARERA MTR-2 Agg» sulla base dei dati inseriti nei fogli:

Fogli INPUT	Foglio	Breve descrizione dei contenuti
Inserimento dati di INPUT	IN_RC_COexp	Inserimento dei costi previsionali valorizzati nelle annualità 2022 e 2023 e Inserimento dei costi effettivamente sostenuti nelle medesime annualità ai fini del calcolo dei conguagli e delle poste rettificative
	IN_RCwacc&S,lic	Inserimento delle componenti di costo di uso del capitale valorizzate nelle annualità 2022 e 2023 ai fini del calcolo del conguaglio per aggiornamento dei parametri finanziari
	IN_CTS_CTR_RC	Inserimento dei costi CTR e CTS 2020 e 2021 finalizzati al calcolo del conguaglio RC _{cts,ctrmin} art 18. lettera h) MTR-2

Le risultanze confluiscono nel foglio «IN_COexp-RC-T - Inserimento dei Costi previsionali, dei conguagli e dell'IVA indetraibile, costi per attività esterne al ciclo RU».

Delibera n. 363 del 3 agosto 2021

Articolo 7 Procedura di approvazione

7.1

Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, **il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025**, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette **all'Ente territorialmente competente**.

Delibera n. 363 del 3 agosto 2021

Articolo 7 Procedura di approvazione

7.3

Il **piano economico finanziario** di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad **aggiornamento biennale** secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) **una dichiarazione**, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, **attestante la veridicità** dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) **una relazione** che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

Delibera n. 363 del 3 agosto 2021

Articolo 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

8.1 **L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025**, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è **predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità** con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) **l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;**
- b) con riferimento agli anni **2023 e 2024**, i **corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti**, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Delibera n. 363 del 3 agosto 2021

Articolo 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente (AGIR) di cui al comma 7.1, **entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;**
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 27 - Contenuti minimi del PEF

27.1 Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, **i gestori predispongono il PEF**, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a **partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento** secondo quanto previsto dall'Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 27 - Contenuti minimi del PEF

27.4 **Il PEF deve**, altresì, **includere** una **tabella**, corredata dalla **relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità** (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
- l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza.

27.5 **Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario** e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 28 - Elaborazione del PEF

28.1 **Il PEF**, nell'ambito del procedimento di approvazione, **è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente (AGIR)** definito al 1.1, il quale provvede anche alla **valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza**.

La **validazione** concerne almeno la **verifica**:

- a) della **coerenza**, della **completezza** e della **congruità degli elementi di costo** riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del **rispetto della metodologia prevista** dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.


MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Articolo 28 - Elaborazione del PEF

28.2 **L'organismo competente (AGIR)** verifica, altresì, il **rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore**, comunicando a quest'ultimo gli **esiti delle valutazioni** al riguardo compiute, nonché **motivando le scelte adottate** nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Iter di Elaborazione del PEF 2024-2025



AGIR, in qualità di ETC sarà l'organo deputato alla
VALIDAZIONE
dei **PIANI ECONOMICO FINANZIARI** di ogni
ambito **TARIFFARIO**.

AGIR invierà ad **ARERA** i PEF per la **definitiva**
approvazione.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Iter di Elaborazione del PEF 2024-2025 e TEMPISTICHE

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA VALIDAZIONE

**Entro il 15 gennaio
2024 PEF Grezzo
Gestori Servizio RU**

**Comune
predisporre il PEF
Grezzo**

**Entro il 31 gennaio
2024 il COMUNE
invia ad AGIR**

Validazione AGIR

I gestori del servizio RU (diversi dai Comuni) predispongono il PEF Grezzo entro il 15 gennaio 2024.

AGIR si rende disponibile a verificare, in via preventiva, la documentazione predisposta dai gestori sugli Schemi Tipizzati ARERA (relazione di accompagnamento e TOOL ARERA).

Successivamente alla verifica preventiva inviano il PEF Grezzo definitivo al COMUNE (ambito tariffario di riferimento).

Il comune predisporre il PEF Grezzo (relazione, dichiarazione di veridicità) per le attività di propria competenza (gestione in economia, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, spazzamento, ecc.).

Può, integrare il PEF Grezzo, del gestore del servizio, con i propri costi relativi alle attività svolte dal comune medesimo.

Entro il **31 gennaio 2024** ogni comune invia ad AGIR, anche mediante caricamento in piattaforma, la documentazione completa del gestore del servizio e del comune.

AGIR effettua la validazione del PEF 2024-2025 per ogni comune ed invia il PEF finale unitamente alla relazione di validazione.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Iter di Elaborazione del PEF 2024-2025 e TEMPISTICHE - VALIDAZIONE

Step 1: DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AD AGIR AI FINI DELLA VALIDAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024

Preparazione ed invio dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria e di tutta la documentazione necessaria, in particolare:

DOCUMENTI RELATIVI AD AGGIORNAMENTO BIENNALE PEF MTR-2 2024 2025

1. PEF GREZZO GESTORE/I del SERVIZIO

- a. Tool PEF 2024-2025 grezzo in formato Excel;
- b. Relazione di Accompagnamento;
- c. Dichiarazione di veridicità gestore.

2. PEF GREZZO COMUNE

- a. Tool PEF 2024-2025 in formato Excel completo di tutti i costi;
- b. Relazione di Accompagnamento Attività gestite dal Comune;
- c. Dichiarazione di veridicità comune.
- d. Delibera di approvazione piano tariffario TARI anno 2023;

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Iter di Elaborazione del PEF 2024-2025 e TEMPISTICHE - VALIDAZIONE

Step 2:

AGIR effettua la **validazione dell'aggiornamento biennale del PEF 2024-2025**, ai sensi dell'articolo 7 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif e dell'articolo 28 del MTR-2.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Iter di Elaborazione del PEF 2024-2025 e TEMPISTICHE - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE TARI

Step 3:

Il PEF 2024-2025 aggiornato dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per l'apposita presa d'atto di quanto validato da AGIR.

Il **comune** dovrà procedere **all'approvazione del Piano Tariffario TARI** per l'anno 2024 entro il **30/04/2024**, sulla base dei valori di costo determinati nell'aggiornamento biennale.

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

MTR-2 aggiornato dalla Delibera n. 389 del 03/08/2023

Iter di Elaborazione del PEF 2024-2025 e TEMPISTICHE

INVIO DOCUMENTI AD ARERA

Step 4:

Entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, da parte degli organismi competenti (Comuni), l'ETC (**AGIR**) **invia ad ARERA** la documentazione completa del PEF 2024-2025, come indicato dall'articolo 8.3 della Delibera n. 363/2021 unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI 2024).

Delibera n. 363 del 3 agosto 2021

Articolo 9 Meccanismi di garanzia

9.1 In caso di **inerzia del gestore** nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, **gli organismi competenti** di cui ai commi 7.1 e 7.2 **provvedono alla diffida**, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, **dandone contestuale comunicazione all'Autorità**.

9.2 Gli **organismi competenti**, in caso di **perdurante inerzia**, ne **informano l'Autorità**, che valuta i presupposti per **intimare al gestore l'adempimento** agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

9.3 Qualora **l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente** per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono **esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione**, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. **Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti.**

Delibera n. 387 del 03/08/2023
OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
URBANI

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Con la delibera 387 ARERA introduce **il monitoraggio** di nuovi indicatori di **efficienza delle attività di recupero e smaltimento**, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impiantistico disponibile.

È stato quindi introdotto un primo **set di indicatori** che consentirà di monitorare le **rese quantitative e qualitative** della raccolta differenziata.

Questo al fine di promuovere una maggiore efficacia nelle successive attività di riciclaggio del materiale.

Gli **obblighi di monitoraggio e di trasparenza** sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano **dall'1 gennaio 2024**.

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **Articolo 2**

2.1 Gli indicatori di **efficienza della raccolta e qualità** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e della frazione organica, sono i seguenti:

- a) **“Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”**, determinata dal rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta;
- b) **“Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”**, definita dal rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi;

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **Articolo 2**

- c) **“Avvio a riciclaggio della frazione organica”**, intesa come il rapporto tra la quantità di frazione organica avviata agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la quantità raccolta;
- d) **“Qualità della raccolta differenziata della frazione organica”**, determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo, come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti.

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **Articolo 2**

2.2 Il macro-indicatore **“Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore” (R1)**, espresso dal **prodotto** tra gli indicatori di cui al precedente comma, lettere a) e b).

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **ALLEGATO A**

Articolo 2 Ambito di applicazione

2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:

- a) il gestore della raccolta e trasporto (prestazioni di cui al Titolo II);
- b) Il gestori degli impianti (di compostaggio/digestione anaerobica, di incenerimento con o senza recupero di energia, di trattamento meccanico/meccanico biologico, della discarica).

Gli obblighi di cui al comma 2.1 sono rappresentati sinteticamente nella Tabella 1 dell'Appendice all'Allegato A.

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **ALLEGATO A - Appendice 1**

	Efficienza e qualità della raccolta differenziata (Titolo II)	Efficienza di gestione degli scarti (Titolo III)	Continuità del servizio di trattamento (Titolo IV)	Qualità commerciale della filiera (Titolo V)	Obblighi di trasparenza (Titolo VI)
Gestore della raccolta e trasporto	Da applicare				
Gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto	Da applicare Articolo 7	Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di incenerimento con e senza recupero di energia		Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico			Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore della discarica			Da applicare	Da applicare	Da applicare

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **Articolo 3**

Articolo 3 Indicatore - Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

3.1 **L'efficienza della raccolta differenziata** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è determinata dal **rapporto tra la quantità conferita e ritirata** dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la **quantità raccolta**.

$$Eff_{RD_sc}^a = \frac{Q_{conf_sc}^a}{Q_{RD_sc}^a}$$

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **Articolo 5**

Articolo 5 Indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

5.1 La **qualità della raccolta differenziata** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è definita dal **rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti** rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i **corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi**.

$$QLT_{RD_sc}^a = \frac{AR_{sc}^{AGG,a}}{AR_{max_sc}^{AGG,a}}$$

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **Articolo 5**

Articolo 5 Indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

$$AR_{sc}^{AGG,a}$$

è la **somma dei ricavi** derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (**AR_{sc}**) e dai proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti (**AR**), di cui al **comma 2.2 del MTR-2**;

$$AR_{max_sc}^{AGG,a}$$

è il **valore dei ricavi massimi teorici** ottenuto applicando alla **quantità conferita e ritirata** dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (Q_{conf_sca}) **i corrispettivi più elevati**, corrispondenti **alla migliore fascia di qualità**, riconosciuti dai sistemi medesimi.

Delibera n. 387 del 03/08/2023 - OBBLIGHI DI MONITORAGGIO E DI TRASPARENZA SULL'EFFICIENZA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI - **Articolo 6**

Articolo 6 Macro-indicatore R1- Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

6.1 **L'efficacia dell'avvio a riciclaggio** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore è espressa dal **prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata** di tali frazioni di cui all'Articolo 3 e la **relativa qualità** di cui all'Articolo 5.

$$Efficacia^a_{Avv_RIC_{RD_SC}} = Eff^a_{RD_SC} \times QLT^a_{RD_SC}$$

Il Macro-indicatore R1 dovrà essere indicato nel PEF 2024-2025 ai fini della modulazione del fattore di sharing!

Delibera n. 389 del 03/08/2023 Articolo 8
MONITORAGGIO DEL GRADO DI COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA: determinazione dell'indicatore H

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) - **Articolo 8**

8.1 In ciascun anno a, il **grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata** è dato dal seguente rapporto:

$$Ha = \frac{AR_{SC_{si},a}^{AGG}}{CRD_{SC_{si},a}^{AGG}}$$

$AR_{SC_{si},a}^{AGG}$ rappresenta il **totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio**, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;

$CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$ rappresenta il **totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio**, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) - **Articolo 8**

8.2 In esito alla quantificazione del valore di partenza H , calcolato tenuto conto dei **dati del 2022**, sono determinati **gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025** sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

Delibera n. 389 del 03/08/2023 - AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) - **Articolo 9 Disposizioni finali**

9.1 Sono rinviati a successivi provvedimenti attuativi:

- b) ai fini della **determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata** *Ha* di cui al comma 8.1, la **puntuale esplicitazione delle regole** per la riclassificazione delle componenti di ricavo e di costo volta alla quantificazione dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio ($AR_{SC_{si,a}}^{AGG}$) e dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ($CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}$), nonché **l'esplicitazione delle modalità semplificate di determinazione di tali variabili** nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari.

Delibera n. 385 del 03/08/2023
**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI
FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI**

Delibera n. 385 del 03/08/2023 -SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

La delibera n. 385 prevede:

1. di adottare - omissis - **lo schema tipo di contratto di servizio** per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente**, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità;

2. di prevedere che i **contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto** di servizio e **trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti** entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

Delibera n. 385 del 03/08/2023 -SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

	Nuovo Contratto	Contratto vigente
Contratto di Servizio	Da redigere secondo lo schema tipo di contratto ARERA	Da rendere conforme allo schema tipo di contratto ARERA
PEF di Affidamento	Obbligatorio	Obbligatorio
Comunicazione ARERA	Trasmissione ad ARERA da parte dell'ETC entro 30 aprile 2024 o altro termine successivo stabilito dalla normativa vigente	Trasmissione ad ARERA da parte dell'ETC entro 30 aprile 2024 o altro termine successivo stabilito dalla normativa vigente

Delibera n. 385 del 03/08/2023 -SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER
LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI
RIFIUTI URBANI



AGIR organizzerà

un corso specifico su

Delibera n. 385 del 03/08/2023

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

Delibera n. 386 del 03/08/2023
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Delibera n. 386 del 03/08/2023 - ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

A decorrere dall' 1 gennaio 2024

si applicano le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti riportate nell'*Allegato A* delle delibera n. 386/2023.

Vengono istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

- a) La **componente UR1,a**, per la copertura dei costi di gestione³ dei **rifiuti accidentalmente pescati** e dei **rifiuti volontariamente raccolti**.

Inizialmente posta **pari a 0,10 euro/utenza** che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.

- b) La **componente UR2,a**, per la copertura delle agevolazioni **riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**.

Inizialmente posta **pari a 1,50 euro/utenza** che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Delibera n. 386 del 03/08/2023 - ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Secondo quanto previsto dall'articolo 2,4 del citato *Allegato A*, le componenti perequative di cui al presente articolo **non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento** per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Presso la CSEA, Cassa Servizi Energetici e Ambientali, sono stati istituiti rispettivamente il conto per la **gestione dei rifiuti pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1,a)** ed il conto per la copertura delle **agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2,a)**.

Il gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti **dovrà:**

- **applicare ad ogni utenza** le già menzionate componenti perequative;
- **aggiornare il documento di riscossione** con indicazione distinta degli importi, del valore unitario e della finalità per cui tali componenti sono state istituite.

Delibera n. 386 del 03/08/2023 - ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, entro il **31 gennaio dell'anno a+1** (2025) comunica a CSEA i dati e le informazioni rilevanti derivanti dall'applicazione, agli utenti, delle componenti perequative, opportunamente validati dall'ETC.

$IUR_{1,a}^{net}$ relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:

$$IUR_{1,a}^{net} = UR_{1,a} \times N^{a}utenze - CSM_{,a}$$

$IUR_{2,a}$ relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:

$$IUR_{2,a} = UR_{2,a} \times N^{a}utenze$$

Entro il 15 marzo dell'anno a+1 il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa o riceve a/da CSEA gli importi percepiti a titolo di perequazione.

Grazie!

Contatti Agir Abruzzo

Tel.: +39 0862.364722

PEC: agirabruzzo@pec.it

E- Mail: info@agirabruzzo.it

Contatti Mercurio Service

Tel.: +39 0862.196000

E- Mail: info@mercurioservice.it

Sito Web: www.mercurioservice.it